

COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 20.05.2021

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **venti** del mese di **maggio** alle ore **21.38** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1	Maurizio PAPI	P
2	Fabrizio GRAZIOSO	P
3	Fabrizio PAPI	P
4	Gisella GUELFÌ	P
5	Guerrino ROCCO	P
6	Adriano FALORNI	P
7	Marcello TOVOLI	P

8	Marco MATACERA	P
9	Marcello BONDI	P
10	Daniele Alessandro PINOTTI	P
11	Andrea SOLFORETTI	P
12	Mario MERCATI	P
13	Federico RUSSO	A

Totale presenti: 12

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale, Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Sig. Fabrizio GRAZIOSO, assume la Presidenza del Consiglio Comunale, e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 11 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta, esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto sopra indicato.

Illustra la Sig.ra Paolini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE LA Legge 160/2019, articolo 1, commi 816 – 847, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022*” istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di COSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dei regolamenti comunali;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 837 a 847 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativamente al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO che, il suddetto canone sostituisce le seguenti entrate:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- la tassa sui rifiuti giornaliera relativa alle occupazioni sopraccitate;

DATO ATTO che i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma non abrogati, e che pertanto i relativi regolamenti continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi d'imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

PREMESSO che il presupposto del canone è:

- a) L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

DATO ATTO che il relativo Regolamento deve essere approvato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con delibera di Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, , il suddetto Regolamento deve indicare:

- a) le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli autorizzativi;
- b) criteri generali per la determinazione delle tariffe annuali e giornaliere;
- c) Modalità e termini per il pagamento del canone ed eventuali rimborsi;
- d) Dilazione e sospensione del pagamento;
- e) Sanzioni e indennità per occupazioni abusive;
- f) Revoca e decadenza delle concessioni;
- g) Sanzioni per ritardati od omessi versamenti;
- h) Riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze prefissate;

VISTO il combinato disposto dell'art. 52, del D.Lgs 446 del 1997 e dell'art. 53, comma 16, della L. 388 del 2000, ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la delibera del bilancio di previsione degli stessi enti;

VISTO il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio) convertito con Legge n. 77 del 18/07/2020 che proroga il termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2021 al 31/01/2021;

VISTO, il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 con il quale detto termine viene ulteriormente prorogato al 31/03/2021;

VISTO, altresì il Decreto Legge 22/03/2021, n. 41 (Decreto Sostegni) art. 30 con il quale il termine è ulteriormente differito al 30/04/2021;

VISTO, il Decreto Legge del 29/04/2021 (Decreto proroghe) comportante il differimento al 31 maggio 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 degli enti locali;

VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale per l'occupazione degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del TUEL n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei Conti, allegato;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributo comunali, non trova applicazione per gli atti di natura non tributaria e che pertanto regolamenti e tariffe relativi ad entrate non tributarie non devono essere trasmessi al MEF, né pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

VISTO il vigente Regolamento comunale generale delle entrate comunali;

VISTO il D.L. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile Area Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportato in calce al presente atto;

Con voti favorevoli n. 9 e n. 3 astenuti (Pinotti Solforetti e Mercati) legalmente espressi;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il “Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 22 articoli (Allegato 1);
2. **DI DARE ATTO** che il suddetto Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021 sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 degli Enti Locali al 31/01/2021, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 e ulteriormente differito al 30 aprile 2021 dall'art. 30 del Decreto Legge 22/03/2021 n. 41 (Decreto Sostegni);
3. **DI DARE ATTO** altresì che il suddetto canone sostituisce le seguenti entrate:
 - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - tassa sui rifiuti giornaliera relativa alle occupazioni sopraccitate;
4. **DI DARE** altresì atto che, per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate recate dall'art. 1, commi 837 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

5. DI DISPORRE la più ampia diffusione della presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente;

E con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 9 e n. 3 astenuti (Pinotti Solforetti e Mercati), delibera

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.


Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Fabrizio GRAZIOSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA

Publicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addì, 26.05.2021



Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.

Addì, _____

Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Vilmano MAZZEI - Responsabile Area Economico/Finanziaria, dà atto della regolarità tecnica e contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

Addì, 20.05.2021

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
F.to Dr. Vilmano MAZZEI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA

Addì, 26.05.2021



AUEGATO

CC

32/2021

[Handwritten signature]



COMUNE DI PORTO AZZURRO

19 MAG. 2021

4538
PROT. CL. CAT.

COMUNE DI PORTO AZZURRO

(Provincia di Livorno)

VERBALE N. 5/2021 DEL 08/05/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di Istituzione dall'1/1/2021 nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, o esposizione pubblicitaria ex art. 1 commi da 816 a 847 L. 160/2019 – Approvazione regolamento per l'occupazione degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare annunciata per il giorno 18/05/2021, presentata in data 05/05/2021, concernente l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Viste le disposizioni dell'art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, il piano generale degli impianti pubblicitari, la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

Viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25 % delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei*

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *"Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: f) *regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni*; g) *regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone*; h) *regolamento per le entrate comunali*.

Considerato:

- che gli importi devono essere riscossi secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, come modificato dal comma 786, dell'art. 1, della legge 160/2019;
- che, relativamente al canone mercatale, gli importi devono essere riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice,;
- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019
- che con l'istituzione del Canone mercatale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che, sotto il profilo delle rilevanza ai fini IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l'AdE con la risoluzione n.25/E del 5 febbraio 2003, secondo le quali *"Le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l'esercizio di poteri pubblicistici-*

amministrativi tipici degli enti pubblici", come nel caso del canone unico per il quale l'ente deve rilasciare preventiva concessione per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo.

RISCONTRI

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della completezza.

Verificato, inoltre, che il suddetto regolamento:

- è coerente con quanto previsto dalla normativa;
- rispetta i principi di semplificazione, adeguatezza e trasparenza.

CONCLUSIONE

Esprime

Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del regolamento per l'occupazione degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Viareggio, 08 maggio 2021

Il Revisore Unico
Dott.ssa Michela Caputo

